



COMUNE DI CERESARA

(Provincia di Mantova)

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI G.C.N.5 DEL 13/01/2014

Programma triennale sulla trasparenza e l'integrità 2014/2016

RELAZIONE INTRODUTTIVA

L'accessibilità totale delle informazioni sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni è lo strumento che garantisce la piena trasparenza e che consente forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della legge n.190/2012 (anticorruzione) ricomponi tutti gli obblighi vigenti in materia di pubblicità dell'attività delle amministrazioni, inserendo molte norme rafforzative e innovative, facendo leva sul principio (articolo 3) per cui tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.

Un profilo rilevante della nuova normativa si incontra all'articolo 4 sui limiti alla trasparenza, che non solo pone dei paletti alla gestione degli atti soggetti a pubblicazione, ma fornisce anche importanti indicazioni su trattamento delle informazioni più delicate.

A fronte di una gestione informatizzata che deve consentire la più ampia e facile accessibilità a dati e documenti, la nuova normativa prevede che la conoscibilità dei dati e documenti pubblici non può mai essere negata dove siano sufficienti misure di anonimizzazione, limitazioni di specifici dati o parti di documento, mascheramento o altri accorgimenti idonei a dare soddisfazione alle eventuali esigenze di segreto e di tutela dei dati personali.

Il Comune di Ceresara, come pubblica amministrazione, dovrà provvedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza.

Le generalità di un soggetto percettore di un sussidio sociale saranno riportate con cautele (es. con le sole iniziali del nome e del cognome associate ad un codice identificativo, come richiesto anche dall'articolo 26), mentre dati con finalità operative (come il codice Iban del fornitore) andranno stralciate.



COMUNE DI CERESARA

(Provincia di Mantova)

La corretta gestione delle informazioni ai fini della pubblicazione assume rilevanza anche per la nuova disposizione (articolo 50) che prevede l'”accesso civico”; l'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta a limitazioni sulla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L'accesso semplificato agli atti e alle informazioni per i quali la normativa prevede la pubblicazione obbligatoria è realizzato sui siti mediante (articolo 9) una sezione “Amministrazione Trasparente”, che non può essere sottoposta a filtri per i motori di ricerca. Le amministrazioni devono adottare (articolo 10) un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che deve definire le misure (anche organizzative) e le iniziative per dare attuazione alle previsioni del decreto. Il programma va integrato con il piano anticorruzione e correlato con il piano per le performance.

In questa prospettiva, il Responsabile per la trasparenza che l'amministrazione deve nominare (articolo 43) è individuato come coincidente, di norma, con il responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Programma deve assicurare un “adeguato” livello di trasparenza, anche nel rispetto delle indicazioni della CIVIT (ma oggettivamente, il livello di trasparenza appare fin troppo dettagliato dallo stesso decreto legislativo di riordino), nonché “la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità”. Per questo secondo elemento del contenuto, è evidente la sovrapposizione tra il Programma triennale della trasparenza (PTTI) ed il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTCP), previsto dalla legge n.190/2012.

Il legislatore se n'è in parte avveduto. Infatti, nell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 10 del decreto prevede che *“Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di previsione della corruzione”*.

L'ottica della semplificazione, che coincide nel rispetto del principio della non ridondanza, avrebbe consigliato di eliminare l'adempimento del Piano triennale anticorruzione. Sta di fatto che, invece, i due piani dovranno convivere, anche se l'uno sarà una sezione dell'altro.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), in particolare *“definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3”*.



COMUNE DI CERESARA

(Provincia di Mantova)

Per la verità, sulle misure relative alla trasparenza il Piano avrà poco da dire, vista la perversità della normativa. Il Programma rivela la sua utilità se, piuttosto, entra nel dettaglio operativo e organizzativo, prevedendo le modalità con le quali gli uffici dovranno garantire la puntuale pubblicazione dei tantissimi dati e le misure per costruire un sistema di navigazione chiaro ed un archivio funzionale. La norma non lo dice, perché l'assunto è che queste attività non debbano comportare maggiori spese, ma è evidente che occorrerebbe anche prevedere le risorse (software, strumenti e formazione) necessarie per rendere attuali le disposizioni del Programma.

La ridondanza delle previsioni è confermata anche dal comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013. Infatti, si stabilisce che gli obiettivi indicati nel Programma triennale debbano essere formulati *“in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano delle performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali”*.

Dunque, non solo il Programma triennale per la trasparenza si interseca con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ma anche con la programmazione, sia strategica, sia operativa. Facile intuire che si creerà un dedalo inestricabile di programmi, previsioni e adempimenti, nel quale l'orientamento sarà complicatissimo e, soprattutto, la tendenza a rispettare l'adempimento superiore alla ricerca del risultato.

Il già citato comma 3 dell'articolo 10 chiude specificando che le amministrazioni attraverso i tanti, troppi, strumenti di programmazione dovrebbero promuovere *“maggiori livelli di trasparenza”* e che questo obiettivo è un'area strategica di ogni amministrazione. A questo scopo, i programmi attuativi devono definire *“obiettivi organizzativi e individuali”*. In parole povere, nel Piano esecutivo di gestione e nel Piano dettagliato degli obiettivi, ora riuniti secondo le previsioni di legge nel Piano dettagliato degli obiettivi e delle Performance (PdOP), occorrerà definire, dunque, attività di garanzia della trasparenza, in base alle quali misurare i risultati dei dipendenti.

Il Responsabile della Trasparenza
e della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Graziella Scibilia